

I

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



Compensi Professionali, Procedure di emissione pareri: l'attività di vigilanza degli Ordini professionali



GENESI NUOVO QUADRO NORMATIVO DALLE TARIFFE AI PARAMETRI

D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 noto come Decreto Bersani

Art. 9 DL 24 gennaio 2012 n. 1 Convertito nella Legge 27 marzo 2012 n. 27

Art. 5 DL 22 giugno 2012 n. 83 Convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134

Comma 8 Art. 24 D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017

Art. 1 comma 150 Legge 4 agosto 2017 n. 124

**Articolo 19 quaterdecies del D.L. n. 148 “Disposizioni urgenti in materia fiscale”
come convertito nella legge 172/2017 e modificato dalla Legge di Bilancio 2018**

DM Parametri Giudiziali 20 luglio 2012 n. 140

DM Parametri Corrispettivi 31 ottobre 2013 n. 143 oggi DM 17 giugno 2016

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

1. OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Dalla nuova normativa in materia di compensi professionali, unitamente a quanto previsto dal DPR 137 di riforma, scaturisce **che il compenso** per le prestazioni professionali **deve essere pattuito** per iscritto al momento del conferimento dell'incarico stesso, nella forma di un contratto-preventivo con il quale il professionista deve rendere noti al committente:

- **Il grado di complessità dell'incarico;**
- **Tutte le informazioni utili ad ipotizzare gli oneri da sostenere nell'espletamento dell'incarico;**
- **Gli estremi della polizza assicurativa.**

Il preventivo da presentare al committente dovrà inoltre:

- **Stabilire il compenso in relazione all'importanza dell'opera;**
- **Indicare i compensi per le singole prestazioni, specificando anche gli importi delle spese, degli oneri e dei contributi dovuti;**

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

2. OBBLIGATORietà DEL PARERE DI CONGRUITÀ

L'art. 9 del D.L. n. 1/2012, con cui sono state abrogate le tariffe professionali, **non ha determinato una automatica abrogazione del potere dei Consigli dell'Ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle dei professionisti.**

L'art. 9, comma 5, infatti, dispone testualmente che **“sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”.**

L'abrogazione ha colpito solo le disposizioni che rinviano all'istituto tariffario, quale parametro di riferimento per la determinazione dei compensi professionali, **ma non anche il potere di accertamento di congruità**, riservato ai Consigli dell'Ordine Professionale.

La riforma non ha eliso **la funzione istituzionale** dei Consigli dell'Ordine Territoriali di **verifica** della corretta determinazione dei compensi professionali, essa **ha inciso solo sui criteri da porre a fondamento del provvedimento di accertamento**

Il parere di congruità sulla base della normativa vigente **resta:**

- per il **professionista** che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingunzione di pagamento;
- per il **giudice** che, ai sensi dell'art. 2233 c.c., in sede di liquidazione giudiziale degli emolumenti, dovrà “sentire” necessariamente il parere del Consiglio, pur non essendovi vincolato in ordine alla determinazione del “quantum”.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E COMMISSIONI PARCELLE

3. TERMINOLOGIA, FORMA E PRASSI

Si è potuto riscontrare, nella prassi e nella disciplina regolamentare dei Consigli dell'Ordine Locali, l'utilizzo di **molteplici espressioni**, per indicare l'atto conclusivo della procedura di validazione delle parcelle professionali: *opinamento, vidimazione, taratura, liquidazione, revisione*.

Le diverse denominazioni utilizzate **non rivelano differenze sostanziali significative**, risultando in ogni caso riconducibili al cd. **“parere di congruità”**, espressione del confronto tra le prestazioni effettivamente eseguite dal professionista e l'importo del compenso professionale, come calcolato dal Consiglio dell'Ordine.

La stessa denominazione **“parere di congruità”**, **non trova un riscontro “letterale” nel vigente sistema normativo**. Le disposizioni normative che si riferiscono alla funzione dei Consigli degli Ordini Professionali di valutazione degli onorari si limitano ad indicare semplicemente il termine **“parere”** (art. 5 L. 1395/1923; art. 2233 c.c.; art. 636 c.p.c.).

In conclusione, quindi, **non risulta significativo il diverso nome** attribuito da ciascun Consiglio al provvedimento conclusivo dell'attività di opinamento, **purché presenti i tratti tipici del giudizio di accertamento** della correttezza del credito per l'onorario del professionista, da produrre in sede di contenzioso giudiziario.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E COMMISSIONI PARCELLE

4. PARERE DI CONGRUITA' E PARERE PREVENTIVO

È possibile distinguere, in linea teorica, **due distinte attività** di opinamento delle richieste di onorario:

- una **prima** tipologia, di carattere **preventivo**, che precede la trasmissione di richiesta di onorario dal professionista al cliente, per orientare la formazione della parcella o, persino, l'accordo tra le parti (disciplinare di incarico), all'atto del conferimento di un incarico professionale;
- una **seconda** di carattere **successivo**, che verifica la corretta formulazione della richiesta di pagamento, **nell'ipotesi di disaccordo** tra le parti ovvero nell'ambito di un **contenzioso giudiziario**.

Premesso quanto sopra si è dell'avviso che **l'attività di valutazione degli onorari**, da parte del Consiglio dell'Ordine, **normativamente prevista**, è costituita solo dal **parere di congruità "successivo"**, da rendere obbligatoriamente in caso di **contenzioso**, **non trovando esplicito riconoscimento giuridico invece l'ipotesi del parere "preventivo"**.

La richiesta di **pareri preventivi** potrebbe porsi persino in contrasto con il riformato quadro normativo, nella misura in cui il provvedimento del Consiglio dell'Ordine **vada a sostituirsi alla **volontà negoziale**** della parti private, **ovvero si tramuti in un tentativo di reintroduzione del sistema tariffario**, mediante determinazione impositiva degli onorari ovvero di parametri valutativi standardizzati in chiave anticoncorrenziale.

Volontà negoziale, che invece costituisce l'unica fonte del disciplinare di incarico professionale.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il professionista, **per calcolare il proprio compenso professionale**, può liberamente riferirsi al sistema che ritiene più congruo, purché **il committente ne sia consapevole** e sia reso **edotto del grado di complessità** dell'incarico e degli oneri ipotizzabili.

Tuttavia è consigliabile che **il professionista, nella determinazione del compenso**, faccia riferimento a **criteri di valutazione oggettivi**. Uno di questi è quello individuato dal **DM 140** al quale peraltro dovrà fare riferimento il giudice in sede di eventuale disaccordo tra le parti e quindi di contenzioso.

Il Consiglio dell'Ordine, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà quindi essere chiamato a pronunciarsi anche su differenti criteri di valutazione che siano stati considerati dalle parti nella determinazione del compenso professionale.

6. DATA PRESTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

La **sentenza n.17406 del 12 ottobre 2012 della Corte di Cassazione**, ritiene che si debba applicare la disciplina di cui all' **articolo 9 del DL 1/2012** anche ai casi in cui **le attività professionali si siano in parte svolte o siano iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario** (quindi prima del 24 gennaio 2012), qualora la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del **DM 140/2012 (ovvero il 23 agosto 2012)**.

In base al principio del *"tempus regit actum"*, la norma non dovrebbe essere retroattiva, per cui nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente all'epoca dell'affidamento dell'incarico.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

7. PROCEDURE EMISSIONE PARERE DI CONGRUITA'

Il **parere di congruità**, come chiarito recentemente dalla giurisprudenza (TAR Veneto sent. 13/02/2014 n. 183) è espressione dell'esercizio di una potestà amministrativa, strumentale alla soddisfazione di un pubblico interesse.

È dunque inevitabile **ricondere detto parere nella categoria dei cd. provvedimenti amministrativi** e conseguentemente disciplinarne la formazione seguendo lo schema procedimentale previsto per tale categoria di atti.

In quest'ottica ed ai fini della **legittimità formale e sostanziale del parere di congruità** è necessario che **il procedimento** per il suo rilascio **si conformi** ai principi generali di cui **alla L. n. 241/90** ed in particolare si dovrà:

- **Garantire la certezza del tempo** dell'azione amministrativa con la predeterminazione dei termini massimi di durata del procedimento;
- **Garantire la partecipazione** al procedimento amministrativo;
- **Garantire l'accesso alla documentazione amministrativa** ex artt. 22 ss L. n. 241/90;
- **Garantire una istruttoria completa ed una congrua motivazione** della decisione assunta.

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

8. VOLONTA' NEGOZIALE E RUOLO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

L'abrogazione delle Tariffe, da parte del D.L. 1/2012, come si è detto, ha determinato una **abrogazione del pregresso sistema tariffario**, valido nell'attività di "opinamento" dei Consigli.

La normativa vigente una volta venuto meno il sistema vincolante della tariffa, **valorizza la autodeterminazione delle parti (accordo)**, che ha assunto un ruolo predominante, nella predisposizione del contenuto economico del disciplinare di incarico e, quindi, anche dei criteri da seguire **nel giudizio di congruità**.

Si ritiene quindi utile ribadire che **è fatto divieto agli Ordini Professionali**, in ogni caso, di **fare espresso riferimento alla (abrogata) tariffa** professionale come parametro di valutazione vincolante per la determinazione dei compensi, a meno che le parti non vi abbiano fatto espresso riferimento.

Nel quadro ordinamentale attualmente vigente, non sembra possibile che l'Ordine Territoriale si esprima, **indipendentemente da ciò che è stato economicamente pattuito tra le parti**, pervenendo a determinare un compenso in contrasto con quello contrattualmente previsto.

In caso contrario il rischio è quello di venire **sanzionati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**, come accaduto nel 2014 all'organismo nazionale di rappresentanza degli Avvocati, il CNF, che si è visto applicare dall'ANTITRUST una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 912.536,40 euro**, "per avere ristretto la concorrenza, limitando l'autonomia degli Avvocati in materia di compensi professionali".

NUOVO QUADRO NORMATIVO E COMMISSIONI PARCELLE

9. ASSENZA DI PREVENTIVO - CONSEGUENZE

L'art.1, sesto comma, del DM n.140/2012 dispone “**L'assenza di prova del preventivo** di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce **elemento di valutazione negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”.

Si è in presenza quindi di **una previsione di “sfavore”** per il professionista, che non abbia comunicato al cliente un preventivo di massima per la misura del compenso.

L'intento del Legislatore è chiaro nel senso di **sollecitare** il professionista a **fornire sempre un preventivo di massima** (“*nelle forme previste dall'ordinamento*”), pena le negative ricadute, in chiave sanzionatoria, in sede di liquidazione giudiziale.

La disposizione in esame, tuttavia, **va applicata dal giudice**, in ogni caso, secondo il suo prudente **apprezzamento e non già dai singoli Consigli dell'Ordine**, la cui valutazione si ferma invece alla verifica di rispondenza tra l'onorario richiesto e le prestazioni svolte dal professionista.

La norma richiamata, investendo il profilo probatorio, in sede di contenzioso, della sussistenza o meno di un accordo sul contenuto economico della prestazione, **esige la forma scritta, per il preventivo, a tutela sia del professionista, sia del cliente.**

Quanto ai **riflessi** di natura **deontologica**, per la eventuale mancata presentazione del preventivo, in assenza di espressa previsione legislativa, l'adozione di eventuali misure sanzionatorie nei riguardi del professionista **è rimessa alla valutazione discrezionale** dell'organismo competente (oggi Consiglio di Disciplina Territoriale), che dovrà valutare se una condotta costituisca “*infrazione all'etica professionale*”

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

10. COMPENSI NEI LAVORI PUBBLICI

Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 e del decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143 dal 21 dicembre 2013 le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare quest'ultimo decreto per la determinazione degli importi da porre a base di gara negli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria.

Antecedentemente al 21 dicembre 2013, invece, le stazioni appaltanti - in base al DL n.83/2012 - potevano fare riferimento alle "tariffe professionali e alla classificazione dei servizi vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 1 del 2012" .

Quindi nell'affidamento dei contratti pubblici attinenti all'architettura e all'ingegneria, dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore dell'art.5 del cd decreto-Sviluppo) al 20 dicembre 2013 risulta vigente il DM 04/04/2001 e l'art. 14 della legge 143/49, nei limiti della determinazione dei corrispettivi e della classificazione dei servizi professionali, e dal 21 dicembre 2013 in poi vi è l'obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi da porre a base d'asta applicando il DM n. 143/2013 oggi DM 17 giugno 2016.

Tale previsione normativa è stata finalmente sancita definitivamente dal comma 8 dell'articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal Decreto Correttivo D.Lgs. 56/2017

NUOVO QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL'ORDINE

Osservatorio Bandi-2017



GRAZIE